

N. R.G. 9804/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9804/2012** avente il seguente **OGGETTO:**
opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:

MARIO PITTAU (C.F. PTTMRA55C20B354A), con il patrocinio dell'avv. Abozzi Francesco, elettivamente domiciliato in via della Pineta 195 - Cagliari presso lo studio del difensore giusta procura a margine dell'atto introduttivo.

OPPONENTE

contro

ELISABETTA PITTAU (C.F. PTTLBT52R67B354E), con il patrocinio dell'avv. Biggio Pietro, elettivamente domiciliata in via Deledda 74 - Cagliari presso lo studio del difensore giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

OPPOSTA



All'udienza del 9.5.2016, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'opponente

Voglia il Tribunale Ill.mo adito, nulla di favorevole ammesso all'avversa domanda, riservata ogni altra ragione e previe le declaratorie del caso, contestata ed impugnata tutta la documentazione prodotta da avversa parte a sostegno del ricorso per ingiunzione;

- in via pregiudiziale di rito, ex art. 295 c.p.c. disporre la sospensione dell'ingiunzione impugnata e del presente giudizio in attesa che sia definito il processo per impugnazione del lodo pendente davanti all'intestato Tribunale, r.a.c. n. 9644/12, tra le stesse parti e per lo stesso titolo, ed avente per oggetto l'impugnazione del lodo arbitrale, qui posto a fondamento delle pretese competenze legali;

- sempre in via pregiudiziale, ma subordinata, adottare i provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c. in vista della riunione del presente giudizio con quello pendente davanti all'intestato Tribunale tra le stesse parti e per lo stesso titolo, ed avente per oggetto l'impugnazione del lodo, qui posto a fondamento delle pretese competenze legali;

- in via principale:

- respinta l'eventuale istanza avversa di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante il fatto che l'opposizione si fonda su prova scritta, dichiararsi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1870/12 emesso in danno di Pittau Mario e notificato il 20.11.2012;



- revocarsi pertanto il decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, mandando in ogni caso assolto l'opponente da ogni domanda e pretesa avversaria relativamente a capitale, interessi e spese;

- con vittoria di spese e competenze di giudizio che si chiede vengano distratte a favore dello scrivente avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.;

- con sentenza esecutiva.

Nell'interesse dell'opposta

Piaccia all'adito Tribunale, ogni avversa istanza disattesa:

1.– rigettare l'avversa opposizione;

2.– confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Cagliari distinto con il n. 1870/12;

in subordine, e per l'ipotesi che le somme liquidate con il lodo arbitrale venissero ritenute erranee per eccesso;

3.– determinare tali somme nella misura opinata di giustizia, condannando comunque l'opponente al rimborso delle stesse;

4.– con vittoria delle spese e competenze di questo procedimento.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2012 Pittau Mario ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1870/12 provvisoriamente esecutivo, pronunciato da questo Tribunale in data 17



agosto 2012 e notificato all'ingiunto il 19 novembre 2012 unitamente a pedissequo precetto, per il pagamento della complessiva somma di € 18.036,73.

In sintesi l'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo sostenendo che è pacifico in giurisprudenza che il lodo arbitrale irrituale sia per sua natura un atto volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti. Nel caso di specie l'opponente ha peraltro sostenuto che, poiché la volontà negoziale è viziata per errore grave nella rappresentazione dei fatti descritti nell'atto di transazione in data 01.06.2007, detto lodo sia nullo o annullabile.

L'errore - ha soggiunto l'opponente - consiste in una falsa rappresentazione della realtà fattuale e si trasmette alla decisione arbitrale che determina un atto abnorme, perché ritiene operante una determinazione di apposizione di termini assunta da un precedente arbitro che aveva rinunciato all'incarico per incompatibilità.

L'opponente ha inoltre evidenziato che in detto lodo la determinazione dei diritti e degli onorari è stata effettuata avendo con riferimento al D.M. 127/2004, abrogato dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012, e che pertanto tale determinazione è nulla perché effettuata contra legem ed altresì in contrasto con gli stessi criteri di determinazione dei compensi posti nell'art. 15 dell'atto di transazione del 01.06.2007.

Esposte le ragioni di doglianza del decreto ingiuntivo, Pittau Mario ha richiamato il contenuto dell'atto introduttivo relativo al separato giudizio pendente davanti a questo Tribunale (iscritto al n. 9644/2012 RAC), promosso nei confronti dei litisconsorti Pittau, avente ad oggetto l'annullamento del lodo arbitrale in data 20.3.2012.

L'opponente pertanto ha concluso chiedendo che questo Tribunale volesse dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari.



Si è costituita tempestivamente in causa Pittau Elisabetta, la quale ha contestato il fondamento delle avverse richieste ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa, istruita con la sola produzione di documenti, all'udienza indicata in epigrafe è stata rimessa alla decisione del Tribunale con assegnazione dei termini di legge per le memorie conclusive.

Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, deve essere esaminata l'istanza dell'opponente, che ha pregiudizialmente domandato ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa che sia definito il processo per impugnazione del lodo pendente davanti all'intestato Tribunale tra le stesse parti (rac. n. 9644/12).

In via pregiudiziale subordinata l'opponente ha domandato di adottare i provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c. ai fini della riunione del presente giudizio con quello pendente davanti a questo Tribunale tra le stesse parti e per lo stesso titolo.

Entrambe le istanze devono essere disattese.

In tema di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un'altra solo nei casi in cui l'accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico ma anche giuridico, rispetto all'oggetto dell'altro; peraltro, nell'attuale sistema processuale, improntato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve escludersi ogni possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera opportunità, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge.

La giurisprudenza della Suprema Corte anche di recente ha ribadito quali caratteristiche deve avere il rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., che va intesa in senso non meramente logico, ma tecnico giuridico, in quanto determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed



autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo si riflette necessariamente, condizionandola, su quella del secondo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. [4183](#) del 02/03/2016 Rv. 638863).

Nel caso di specie non si ravvisa alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi in ragione del differente oggetto, essendo il primo relativo all'impugnazione del lodo arbitrale per ragioni attinenti al merito della decisione degli arbitri ed il secondo all'opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese del procedimento arbitrale.

E' infondata anche l'istanza di riunione del presente giudizio con quello relativo all'impugnazione del lodo arbitrale.

Invero sono cause connesse in senso tecnico solo quelle che hanno in comune entrambi i soggetti (connessione soggettiva) od almeno uno degli elementi oggettivi, cioè petitum e/o causa petendi (connessione oggettiva).

Nel caso di specie non si ravvisano gli elementi costitutivi della connessione in senso tecnico poiché il giudizio relativo all'impugnazione del lodo arbitrale pende tra soggetti solo parzialmente coincidenti sul lato passivo ed è relativo ad un diverso titolo giuridico.

Deve infine essere dichiarata inammissibile la produzione da parte dell'opponente del testamento in data 30.9.1993 - all'udienza di precisazione delle conclusioni, pertanto dopo che erano ampiamente scaduti i termini perentori per le deduzioni dei mezzi istruttori - non avendo la parte provato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.

Passando al merito della causa, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.



Nel primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo l'opponente lamenta che la volontà negoziale delle parti, manifestata nell'atto di transazione in data 1°.6.2007, è stata travisata nel lodo arbitrale, come conseguenza di un grave errore nella rappresentazione dei fatti, con la conseguente invalidità del medesimo lodo arbitrale.

L'assunto non può essere condiviso per le ragioni che seguono.

E' documentato e pacifico in causa che le parti, sottoscrivendo il contratto di transazione e preliminare di divisione in data 01.06.2007, avessero inteso risolvere le controversie giudiziali insorte tra loro relativamente alla successione di Gian Paolo Pittau e di obbligarsi alla stipulazione di un atto pubblico di divisione secondo le norme della successione legittima.

Al punto 9.6 del contratto le parti avevano espressamente conferito al collegio, inizialmente composto dal notaio Vacca e dall'ing. Rizzo, l'incarico di arbitri irrivali al fine di risolvere tutte le contestazioni insorte o che sarebbero potute insorgere nella divisione, rimettendosi ad ogni valutazione degli arbitri anche da adottarsi secondo equità, dovendosi essa essere considerata come vincolante per le parti in quanto espressione della loro volontà.

L'istituto dell'arbitrato irrivale è ora regolato da una norma introdotta dal legislatore nel d.lgs. 2.2.2006 n. 40, che ha introdotto con l'art. 808 *ter* c.p.c., una specifica disciplina in tema di arbitrato irrivale in passato privo di regolazione normativa. La legge attribuisce alle parti la facoltà di optare, espressamente e con forma scritta *ad substantiam*, per la risoluzione informale di controversie presenti o future in via alternativa, ancorché non sostitutiva come invece accade con l'arbitrato rivale, rispetto a un giudizio ordinario.



Insegna la dottrina che con l'arbitrato irrituale le parti stabiliscono che le liti tra esse insorte, o che possono in futuro nascere in relazione a determinati rapporti giuridici, vengano decise da un arbitro, quale terzo giudicante, unico o collegiale, senza (necessariamente) attenersi alle regole di procedura scritte nel codice di rito, con una pronuncia, racchiusa nel lodo, avente gli stessi effetti di una determinazione contrattuale, che le parti medesime, già con la stipula del patto compromissorio, si impegnano ad accettare come espressione della propria volontà.

Il risultato finale dell'arbitrato irrituale è quindi un lodo con effetto di contratto tra le parti.

Si deve sottolineare che, alla giurisdizionalità dell'arbitrato rituale, si contrappone la negoziabilità di quello irrituale, espressione di una specifica opzione pattizia. La natura dell'istituto è pertanto sostanziale piuttosto che processuale, cosicché l'arbitro è investito del compito di stipulare, su incarico delle parti, un contratto attraverso il quale risolvere la questione controversa, analogamente a quanto le parti stesse sarebbero legittimate a concordare pattiziamente tra loro.

Insegna la giurisprudenza che l'arbitrato libero presuppone, alla stregua della nozione di cui all'art. 1703 c.c., un mandato senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (minimo due) a uno o più arbitri (Cass., 5.7.2012, n. 11270, in *Foro it. Rep.*, 2012, voce *Arbitrato*, n. 64).

Insegna altresì la Suprema Corte che deve concludersi per la natura irrituale dell'arbitrato in oggetto quando, avuto riguardo allo specifico e chiaro impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo al pari del negozio tra le parti concluso, esso sia espressione della propria personale volontà al fine della stipula di un accordo contrattuale, il cui oggetto può essere avvicinato a



una composizione amichevole, conciliativo-transattiva della lite o ad un negozio di accertamento (Cass., 1.4.2011, n. 7574, in *Foro it. Mass.*, 2011, 286).

L'applicazione delle regole proprie del lodo-sentenza è quindi inequivocabilmente esclusa nel caso di specie in cui si tratta invece di un lodo-contratto, con la conseguenza che la possibilità di attuare la regola stabilita dall'arbitro irrituale è rimessa esclusivamente al buon comportamento delle parti, occasionandosi diversamente nuove controversie all'infinito sull'esecuzione della determinazione arbitrale rimasta inadempita.

La funzione non giurisdizionale dell'arbitrato irrituale esplica riflessi anche sulla struttura stessa del processo, la quale non si configura necessariamente con le caratteristiche di procedimentalizzazione proprie di quello giudiziale, risultando piuttosto rimessa alla scelta delle parti la determinazione dei caratteri relativi, all'unica condizione che sia sempre garantito il rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, il procedimento deve svilupparsi nelle forme vincolanti stabilite nel patto compromissorio o, eventualmente, in quelle che il giudicante reputa maggiormente confacenti alla fattispecie, purché non manchi la garanzia della parità dei poteri esplicativi del diritto di difesa, implicante la possibilità di rappresentare la propria posizione e di conoscere compiutamente quella altrui, ancorché al di fuori del rigore di fasi progressive, tempi e modi determinati in rapporto all'attività assertiva e deduttiva di parte (Cass., 8.9.2004, 18049, in *Foro it.*, 2005, I, 1768).

Un ulteriore limite dell'arbitrato irrituale è costituito dalla necessità di motivazione della decisione. L'enunciazione delle ragioni sottese alla pronuncia del lodo-contratto deve infatti reputarsi indispensabile in quanto, se dal punto di vista sostanziale consente alle parti di verificare la diligenza



spiegata dal mandatario nell'esecuzione dell'incarico, sotto il profilo processuale permette la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito nella composizione pattizia della controversia, cosicché l'assenza assoluta di motivazione del lodo irrituale potrebbe inficiarne la validità.

Richiamati i principi sopra esposti, elaborati da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza costante in materia di arbitrato irrituale, devono ora essere esaminate le ragioni poste dall'opponente a fondamento dell'invalidità del lodo pronunciato dagli arbitri.

Si deve in proposito richiamare il contenuto dell'art. 808 *ter* co. 2 c.p.c., il quale regola i casi di invalidità del lodo contrattuale, che si riferiscono in sintesi ai vizi del patto compromissorio, al difetto di costituzione del collegio arbitrale, al mancato rispetto dei limiti soggettivi od oggettivi di esso nonché alla violazione nel procedimento del principio del contraddittorio.

Nel caso di specie - pur nei limiti della rilevanza nel presente procedimento avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese legali - deve ritenersi che siano infondate le ragioni di doglianza contenute nell'atto introduttivo con riferimento all'asserita nullità del lodo arbitrale.

Si deve infatti ritenere che, con ampia ed esaustiva motivazione, il collegio arbitrale abbia esposto le motivazioni della decisione (avente carattere negoziale) contenuta nel lodo irrituale, prendendo specifica e puntuale posizione in merito a tutte le censure processuali e di merito sollevate dalle parti nel corso del procedimento arbitrale, che pertanto si deve richiamare come parte integrale della presente decisione (Cass. Sez. U, Sentenza n. [642](#) del 16/01/2015 Rv. 634091).



E' solo il caso di osservare che è rimasta allo stato di mera allegazione l'asserita violazione della volontà delle parti espressa nel patto compromissorio: al contrario si deve ritenere che, in mancanza di prova contraria, di cui è onerato l'opponente, il lodo arbitrale non ha affatto violato la volontà delle parti contenuta nel contratto di transazione e preliminare di divisione in data 1.6.2007: ciò vale a maggior ragione se si evidenziano gli ampi poteri conferiti al collegio arbitrale di decidere secondo equità come espressione della volontà delle stesse parti, volontà ribadita dalle parti nel successivo accordo negoziale in data 11/12.06.2009, con il quale avevano accettato unanimemente l'assegnazione dei lotti.

Si deve infatti tenere presente che la pronuncia dell'arbitro irrituale è il risultato di una fattispecie complessa costituita da un negozio-fonte (il mandato) e da una determinazione arbitrale, rappresentante l'adempimento del mandato ricevuto. In linea di principio saranno esperibili impugnative che riguardino entrambi i menzionati elementi costitutivi, anche in ogni ipotesi riconducibile all'eccesso di mandato, da distinguersi peraltro dall'abuso relativo, concretandosi quest'ultimo nel scorretto impiego del diritto applicabile e, come tale, non costituente errore sindacabile, inficiante la riferibilità ai compromittenti della determinazione arbitrale, ma fonte esclusiva di responsabilità degli arbitri (Cass., 13.12.2009, n. 3637, in *Giust. civ.*, 2010, I, 1228).

Si deve altresì evidenziare che nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà: peraltro l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso



dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009 Rv. 610755).

L'art. 1428 cod. civ. dispone che l'errore rilevante deve essere sostanziale, cioè essenziale e riconoscibile: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

Al contrario, non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver valutato ed esaminato gli elementi acquisiti perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle stesse parti, è inoppugnabile essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.

Neppure sono fondate le censure dell'opponente quanto all'asserita violazione del principio del contraddittorio

La natura contrattuale dell'arbitrato irrituale non esclude, alla luce di quanto sopra scritto, che la composizione degli interessi in conflitto avvenga proprio attraverso un procedimento, implicante una cognizione degli elementi di fatto e di diritto della controversia dedotta, nel rispetto delle regole del contraddittorio e culminante in una decisione adottata da un terzo imparziale.



Anche l'arbitrato improprio è in un certo senso ritualizzato, ma al solo al fine di assolvere quelle garanzie processuali minime, condensate nell'invocato principio del contraddittorio a pena di annullamento del lodo.

Nel caso di specie deve escludersi che il lodo per cui causa sia stato pronunciato dagli arbitri in violazione del contraddittorio tra le parti.

Dal contenuto del lodo impugnato si evince al contrario che la decisione del collegio arbitrale era stata pronunciata nel pieno rispetto del diritto di difesa di ciascuna parte, anche a seguito di concessione di termini per il deposito di memorie contenenti i quesiti da sottoporre agli arbitri, ferma restando l'inammissibilità delle memorie depositate l'11.4.2011 nell'interesse dell'opponente (doc. 19), in quanto tardive: infatti proprio la procedimentalizzazione dell'arbitrato rendeva necessario il rispetto del termine per l'esercizio delle rispettive difese, cosicchè il collegio arbitrale aveva correttamente ritenuto che non potessero essere utilizzate per la decisione le memorie tardivamente depositate.

Quanto alle determinazioni assunte dall'arbitro Vacca, dimessosi in quanto in conflitto di interessi con le parti, deve ritenersi irrilevante il compimento da parte dell'arbitro dimissionario dei precedenti atti procedurali, che invero si erano limitati all'assegnazione di termini per il deposito delle memorie, poiché il compimento di tale atto (dovuto) per il rispetto del contraddittorio appare assolutamente indipendente rispetto alla determinazione conclusiva del collegio arbitrale (diversamente composto a seguito delle dimissioni del notaio Vacca richieste dallo stesso opponente) trasfusa nel lodo arbitrale.

Devono infine ritenersi inconferenti le difese dell'opponente relative all'asserito eccesso di mandato da parte degli arbitri poiché, richiamando quanto sopra osservato in tema di arbitrato irrituale, si deve ritenere che i componenti del collegio arbitrale avessero dato puntuale esecuzione al mandato conferito



ed avessero esercitato gli ampi poteri loro attribuiti dalle parti sia in qualità di arbitratori, per la predisposizione del progetto di divisione, sia di arbitri investiti del potere di dare una soluzione anche in via equitativa su tutte le questioni che sarebbero potute insorgere tra le parti in fase di esecuzione.

Infine si deve ritenere che anche le censure dell'opponente, aventi ad oggetto gli importi liquidati per le spese legali, siano infondate e devono essere disattese.

E' infatti rimasto allo stato di mera allegazione il fatto che il collegio arbitrale, nella liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, avesse applicato parametri non corretti, e segnatamente l'abrogato DM 127/2004 che distingueva tra i compensi spettanti al difensore i diritti e gli onorari, non potendo invero essere attribuito alcun rilievo decisivo al dato letterale contenuto nel dispositivo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione di competenze e spese.

L'art. 9 comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 ha disposto come di seguito.

“1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.



3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Poiché il lodo arbitrale è stato pronunciato dagli arbitri il 20.3.2012, da ciò consegue che l'intero procedimento arbitrale si era esaurito quando erano ancora in vigore le precedenti tabelle (secondo la disciplina transitoria contenuta nel comma 3 cit.), cosicchè sono in ogni caso applicabili i parametri previsti dalla previgente disciplina.

Quanto ai criteri per determinare il valore della causa, deve essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 cod. proc. civ., ma quello della quota in contestazione, poiché l'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisorii, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione; tale norma, inoltre, in quanto diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte, è applicabile analogicamente anche per la liquidazione degli onorari dovuti dal cliente in relazione all'azione di riduzione (Cass. Sez. 2, **Sentenza n. 6765 del 04/05/2012** Rv. 622338).

Nel caso di specie il valore complessivo della causa nel procedimento arbitrale era di euro 2.130.000 (pari alla somma delle due quote in contestazione spettanti alle odierne parti (art. 6 D.M. 127/94).



Tenuto conto della complessità della causa, deve ritenersi congruo l'importo dei diritti ed onorari liquidati complessivamente in euro 23.649,00 (oltre accessori) in base alle previgenti tabelle.

L'opposizione deve pertanto essere rigettata.

Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo, in base alle vigenti tabelle di calcolo, secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del procedimento, che si liquidano in complessivi euro 4.835,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA ed accessori come per legge.

Cagliari, 25 ottobre 2016

Il Giudice

dott. Paolo Corso

